



44887-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO MESSINI D'AGOSTINI  
IGNAZIO PARDO  
GIUSEPPE COSCIONI  
ANTONIO SARACO  
MARCO MARIA MONACO

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 2429  
UP - 08/11/2022  
R.G.N. 18080/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

██████████ nato il ██████████

avverso la sentenza del 20/03/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per non essere stato disposto il risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

**RITENUTO IN FATTO**

**1.1** Il tribunale di Firenze, con sentenza in data 20 marzo 2018 trasmessa a questa Corte di cassazione soltanto il 18 maggio 2022, dichiarava l'estinzione del reato di ricettazione di un telefono cellulare contestato a ██████████ per esito positivo della messa alla prova.

**1.2** Avverso detta sentenza proponeva appello il procuratore generale di Firenze lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge ed in particolare dell'art. 168 bis cod.pen. sotto il profilo dell'omessa previsione del risarcimento del danno cagionato dalla condotta criminosa in favore della persona offesa del reato anche attuata attraverso condotte riparatorie. La corte di appello qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione trasmetteva gli atti a questa Corte.

1

## CONSIDERATO IN DIRITTO

**2.1** Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Il sistema delle impugnazioni avverso l'ordinanza di messa alla prova e la successiva sentenza che dichiara estinto il reato è stato delineato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U. 27/10/2022 Pm c. Società la Sportiva) in una recentissima pronuncia secondo cui il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, cod. proc. pen.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.. In conformità a quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.

Premesso tale principio, ed affermata quindi la ritualità dell'impugnazione proposta dal P.G. anche per ragioni attinenti l'ammissione alla prova, nel caso in esame deve ritenersi che l'impugnazione non sia fondata; ed invero ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. la messa alla prova comporta l'obbligo del risarcimento del danno ove possibile. Ne deriva affermarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante del pubblico ministero nell'atto di impugnazione, il risarcimento del danno diviene condizione imprescindibile della ammissione al beneficio solo ove sia determinabile ovvero lo stesso sia stato richiesto dalla persona offesa comparsa a seguito di rituale citazione nel procedimento ammissivo ai sensi dell'art. 464 quater cod.proc.pen.; ove tale previsione invece manchi per non essere stata mai avanzata dalla persona offesa ovvero per non avere il giudice, anche su istanza del p.m. ed in base alle allegazioni dello stesso, determinato il danno risarcibile, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l'affidamento ai servizi sociali ex art. 168 bis cod.pen. ove conclusi positivamente possono giustificare la decisione del giudice di positiva conclusione del procedimento.

Al proposito va ricordato come sia stato affermato che in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2 - , n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070 - 01). Nel caso in esame a fronte della contestazione di ricettazione di telefono cellulare il ricorso non specifica né se l'apparecchio in seguito al suo rinvenimento in possesso dell'imputato sia stato restituito proprio alla p.o. né quali altre attività volte all'eliminazione delle conseguenze dannose avrebbero potuto essere previste, così che, il percorso fissato dal giudice attraverso l'attività di pubblica utilità in favore della ██████████ di Empoli, debba ritenersi non idoneo ad

estinguere il reato.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Roma, 8 novembre 2022


IL CONSIGLIERE EST.

Ignazio Pardo



IL PRESIDENTE

Piero Messini D'Agostini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
25 NOV. 2022



CANCELLIERE  
Claudia Pignatelli

